

## **Pensioni: Part-Time verticale. La Corte di Giustizia UE sul calcolo dell'anzianità contributiva**

**La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 10 giugno 2010 n. C-395/08** ha riconosciuto la presenza, nel nostro sistema pensionistico, di una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico rispetto agli altri lavoratori.

***La Corte ha ritenuto che la disciplina comunitaria deve escludere che una normativa nazionale possa prevedere***, che per quest'ultimo tipo di rapporti, siano esclusi i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

***L'anzianità deve corrispondere alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita*** nel corso dello stesso. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per **il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.**

**La Corte ha ritenuto così Il principio del pro rata temporis non sia applicabile alla determinazione** della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende **e esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.**

(Autore: Elisa Barsotti)